

## DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Usi civici  
 Art. 2 Requisiti per la concessione  
 Art. 3 Soggetti e criteri per la concessione  
 Art. 4 Classi di godimento  
 Art. 5 Corrispettivo per la concessione  
 Art. 6 Durata e rinnovo concessione  
 Art. 7 Risoluzione anticipata della concessione  
 Art. 8 Competenze del concessionario  
 Art. 9 Trattamento alberi di alto fusto  
 Art. 10 Segnalazioni a carico del concessionario  
 Art. 11 Classificazione terreni  
 Art. 12 Destinazione terreni gravati da uso civico  
 Art. 13 Determinazione canoni  
 Art. 14 Aree boschive  
 Art. 15 Collegio arbitrale

**COMUNE DI GAIRO**  
 PROVINCIA DI NUORO

Affisso all'Albo pretorio dal 02.04.10 al 02.05.10  
 per un periodo di giorni 30

IL MESSO

Gairo, li 04.05.10 *Deus*



## TITOLO I

## CONCESSIONE DEI TERRENI A PASCOLO COMUNALE

- Art. 16 Durata del pascolo  
 Art. 17 Disciplina del pascolo  
 Art. 18 Restrizioni al pascolo  
 Art. 19 Soggetti beneficiari  
 Art. 20 Esenzione dal corrispettivo  
 Art. 21 Agevolazioni sui corrispettivi  
 Art. 22 Introduzione bestiame forestiero – Sanzioni  
 Art. 23 Controlli  
 Art. 24 Sequestro del bestiame

## TITOLO II

## COLTURE AGRARIE E ATTIVITA' CONNESSE

- Art. 25 Beneficiari  
 Art. 26 Presentazione e contenuto delle istanze  
 Art. 27 Diritto e revoca di coltura  
 Art. 28 Esecuzione delle richieste  
 Art. 29 Oneri  
 Art. 30 Rispetto dei vincoli

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

- Art. 31 Realizzazione opere – Autorizzazioni e concessioni

# Comune di Gairo - Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche

---

- Art. 32 Superfici concedibili
- Art. 33 Modalità di riscossione
- Art. 34 Commissione usi civici
- Art. 35 Funzionamento della Commissione

## TITOLO IV GODIMENTO DELLE ACQUE NON PUBBLICHE

- Art. 36 Disciplina
- Art. 37 Controversie
- Art. 38 Tariffe

## TITOLO V LEGNATICO

- Art. 39 Concessioni
- Art. 40 Autorizzazioni
- Art. 41 Individuazione fabbisogno
- Art. 42 Corrispettivo legnatico
- Art. 43 Divieti

## TITOLO VI ALTRI USI

- Art. 44 Ghiandatico
- Art. 45 Caccia e pesca
- Art. 46 Cave

## DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 Limitazioni
  - Art. 48 Organi di controllo e rimedi contro gli abusi
  - Art. 49 Adempimenti dei funzionari
  - Art. 50 Risoluzione controversie
  - Art. 51 Sanzioni
  - Art. 52 Norma finale
  - Art. 53 Entrata in vigore
-

**Comune di Gairo**

**REGOLAMENTO D'USO DEI BENI PATRIMONIALI GRAVATI DA USO CIVICO**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**USI CIVICI**

Il presente regolamento disciplina la gestione dei terreni gravati da usi civici secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e l'esercizio delle forme tradizionali e non di tali usi.

Le terre civiche, di regola, sono assegnate a destinazione agraria, forestale o zootecnica ex art. 11 L. 16 giugno 1927 n. 1766.

Esse possono essere assegnate ad altre destinazioni, ivi compresa la destinazione turistico-sportiva, ove ciò risulti conforme agli interessi generali della comunità e nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale.

**Articolo 2**

**REQUISITI PER LA CONCESSIONE**

Al godimento dei beni appartenenti al demanio civico saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento:

Affinché i terreni gravati da uso civico possano essere oggetto di concessione in favore di privati, è necessario che:

1. la condizione speciale dei luoghi lo permetta;
2. si tratti di un sistema consono allo sviluppo economico e sociale della comunità di Gairo;
3. l'uso non sia gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrimposte, spese di custodia e di manutenzione;
4. il richiedente sia cittadino di Gairo

---

Ai fini del presente regolamento è considerato cittadino colui che ha la residenza fissa nel Comune ed è iscritto nel registro della popolazione. La perdita della residenza comporta la decadenza del diritto.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, i terreni gravati da uso civico possano essere oggetto di concessione in favore anche di cittadini di Cardedu ma solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui gli stessi siano inseriti negli elenchi degli aventi diritto alla ricostruzione della propria abitazione di cui alla L.R. 14/99 ed a condizione che stiano già utilizzando i terreni in oggetto coltivando o curando le coltivazioni già eseguite in passato.

Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

## Articolo 3

### SOGGETTI E CRITERI PER LA CONCESSIONE

I terreni possono essere concessi a società, associazioni, cooperative, enti pubblici e persone fisiche che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dal piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, in seguito a mutamento di destinazione con correlativa sospensione degli usi civici o permuta o ablazione o concessione di riserva di esercizio come previsto dagli artt. 15-16-17-18 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12.

Nell'assegnazione sarà data precedenza alle richieste presentate da società, associazioni, cooperative, enti pubblici e persone fisiche che già utilizzano il territorio per colture agrarie o forestali concretamente svolte;

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, in presenza di più richieste, saranno preferiti i richiedenti che offrono una maggiore garanzia occupazionale ed una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive.

In caso di ulteriore parità sarà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- gli interessi della collettività;
- la salvaguardia contro l'eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento

Le concessioni saranno integrate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro 10 mesi dalla data di esecutività della delibera stessa.

## Articolo 4

### CLASSI DI GODIMENTO

Il presente regolamento individua e disciplina il godimento in natura dei beni gravati da uso civico:

1. Pascolo
2. Colture agrarie
3. Godimento acque non pubbliche
4. Legnatico
5. Ghiandatico
6. Caccia e pesca
7. Cave

## Articolo 5

### CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE

I diritti di cui all'articolo 4 numeri 1-2-3-4-5 saranno riscossi mediante la formazione di ruoli o di liste di carico ex R.D. 639/1910 nelle quali saranno compresi tutti coloro che usufruiscono di tali diritti.

Gli stessi ruoli saranno dati in carico al Tesoriere per la riscossione entro l'anno agrario in coincidenza con le rate delle imposte comunali.

Sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, la Giunta Municipale dovrà fissare con apposita deliberazione entro il 15 del mese di febbraio le tariffe in base alla superficie richiesta.

## **Comune di Gairo - Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche**

---

La suddetta deliberazione sarà pubblicata per otto giorni all'albo del Comune.

In assenza di tale deliberazione continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente che, in ogni caso, dovranno essere aggiornate ogni triennio.

### **Articolo 6**

#### **DURATA E RINNOVO CONCESSIONE**

Per i terreni soggetti ad uso civico, la durata massima delle concessioni è di anni 15 (quindici) fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 comma I per le autorizzazioni al pascolo e dall'art. 25 comma II per le concessioni ad uso orto familiare.

Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale produttivo dei fondi concessi.

### **Articolo 7**

#### **RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/1994 in relazione agli usi civici, al Dirigente o in mancanza ai Responsabili uffici o servizi spetta il compito di revocare la concessione, ed in particolare per:

- mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione;
- subconcessione, anche parziale;
- mettere terreni a riposo al fine di usufruirne dei contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione.

In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquisiti torneranno al regime giuridico di uso civico.

~~Il comma precedente non si applica per le concessioni di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (enfiteusi) per le quali è volontà del Consiglio Comunale procedere nella regolarizzazione laddove questo sia possibile.~~

### **Articolo 8**

#### **COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO**

I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione, a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

## Comune di Gairo - Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche

---

Ove è possibile i fondi dovranno essere opportunamente puliti dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi, nonché alberati lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto in progetto.

Il dirigente avrà cura, nel rilasciare le concessioni per miglioria e seminerio, di evitare grossi accorpamenti di terreno recintato, verificando che venga lasciata una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi; la larghezza di tale fascia sarà determinata secondo le norme regionali contenute nell'ordinanza antincendio.

Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

### Articolo 9

#### TRATTAMENTO ALBERI D' ALTO FUSTO

Le piante di alto fusto esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza previa formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente e nulla osta forestale.

La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ufficio comunale preposto.

### Articolo 10

#### SEGNALAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

### Articolo 11

#### CLASSIFICAZIONE TERRENI

La classificazione dei terreni, ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, viene così determinata:

- 1) **TERRENI DI PRIMA CATEGORIA - SEMINATIVI IRRIGUI**  
Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;
- 2) **TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - SEMINATIVI ASCIUTTI**  
Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;
- 3) **TERRENI DI TERZA CATEGORIA - PASCOLI**  
Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nelle trasformazioni e/o una maggiore difficoltà di accesso. Opportuna la regimazione del pascolo ai fini del miglioramento dello stesso.
- 4) **TERRENI DI QUARTA CATEGORIA - BOSCO (ALTO FUSTO/MISTO)**  
Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.
- 5) **TERRENI DI QUINTA CATEGORIA - MACCHIA MEDITERRANEA**

## **Comune di Gairo - Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche**

---

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

### **Articolo 12**

#### **DESTINAZIONE TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO**

L'ordinamento colturale principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati con delibera del Consiglio Comunale e mutamento di destinazione con correlativa sospensione dell'uso civico ex art. 17 L.R. 12/1994 sentita la commissione di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Dovranno essere sempre preliminarmente osservate le disposizioni della L.R. 12/1994.

I suddetti ordinamenti colturali dovranno essere impiantati nell'osservanza dei seguenti limiti di tempo:

1. dal primo anno per le colture erbacee in rotazione;
2. dal secondo anno per le colture arboree e forestali.

### **Articolo 13**

#### **DETERMINAZIONE CANONI**

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione, il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste dal regolamento ovvero lo stesso ricada in più categorie, il canone verrà stabilito dalla commissione di cui all'art. 34.

Tutte le spese conseguenti, compresi i gettoni di presenza, e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni; in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tal fine, verrà costituito apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

---

### **Articolo 14**

#### **AREE BOSCHIVE**

Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo, oltre al canone di cui al precedente articolo, al Comune spetta il 25% del legnatico, tranne nei casi diversamente disciplinati dal Consiglio Comunale.

In caso di essenze legnose del tipo "macchia mediterranea", il taglio, su disposizione dell'autorità forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.

### **Articolo 15**

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

# **Comune di Gairo - Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche**

---

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà affidata ad un collegio esterno che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

## **TITOLO I**

### **CONCESSIONE DEI TERRENI A PASCOLO COMUNALE**

#### **Articolo 16**

##### **DURATA DEL PASCOLO**

Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.

Le autorizzazioni al pascolo, richieste dagli allevatori per ottenere i Premi PAC, potranno essere rilasciate entro il mese di marzo di ogni anno, con data che va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Non potranno comunque essere immessi nel pascolo comunale i suini privi del filo di ferro al grugno.

#### **Articolo 17**

##### **DISCIPLINA DEL PASCOLO**

Il cittadino che intende esercitare il pascolo nel territorio di proprietà comunale deve presentare domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di introduzione del bestiame, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.

La richiesta di pastura deve essere formulata in carta semplice e dovrà contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici del richiedente e codice fiscale o partita IVA;
- località dettagliata dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero di capi grandi e piccoli.

Alla richiesta dovrà essere allegato il registro di stalla vidimato non oltre 90 gg precedenti.

Il godimento del pascolo deve intendersi limitato soltanto a quella specie di bestiame per cui il godimento stesso è ammesso a termine delle vigenti disposizioni, specialmente di carattere forestale, e per la quale è stata concessa la richiesta. Il Responsabile provvederà alla registrazione delle domande accolte su apposito bollettario a madre e due figlie, di cui una sarà consegnata agli agenti incaricati del controllo e della sorveglianza e l'altra all'interessato, il quale dovrà esibire l'originale o copia conforme di essa ogni qualvolta richiesta dagli agenti di cui sopra.

~~La Giunta si riserva la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone concesse a pastura, il carico e la specie del bestiame.~~

#### **Articolo 18**

##### **RESTRIZIONI AL PASCOLO**

Le eventuali zone da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo saranno stabilite dal Consiglio Comunale, mentre per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi o regolamenti statali e/o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie dal responsabile del servizio, tali divieti sono immediatamente esecutivi nelle aree aventi diversa destinazione da quella agricola (Zone E del PUC).



## **Comune di Gairo - Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche**

---

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori mediante notifica e dei cittadini mediante affissione all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi.

### **Articolo 19**

#### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Solo il richiedente ed i suoi aventi causa possono fruire dei terreni comunali e del pascolo erbatico.

Le concessioni di terreni ad uso pascolo possono essere riconosciute solo agli imprenditori agricoli Professionali (IASP) con aziende a ordinamento produttivo prevalentemente zootecnico.

In quest'ultimo caso gli uffici comunali dovranno procedere come previsto dalla normativa sulle autocertificazioni in merito agli accertamenti.

### **Articolo 20**

#### **ESENZIONE DAL CORRISPETTIVO**

Non sono presi in considerazione per il pagamento dei corrispettivi:

- i bovini ed equini lattanti di età non superiore ai sei mesi, gli ovini e caprini di età inferiore ai due mesi ed i suini di età inferiore ad un mese;
- gli animali introdotti nel Comune per il transito, la vendita e la macellazione purché non vi siano trattenuti più di quindici giorni.

L'acquisto di animali già assoggettati a corrispettivo e la sostituzione con altro della stessa specie non danno luogo a nuove imposizioni.

### **Articolo 21**

#### **AGEVOLAZIONI SUI CORRISPETTIVI**

Le tariffe per il bestiame sono ridotte a metà per i bovini e gli equini di età compresa tra i sei e i dodici mesi, per gli ovini ed i caprini di età compresa tra i due e i sei mesi, per i suini di età compresa tra uno e tre mesi.

### **Articolo 22**

#### **INTRODUZIONE BESTIAME FORESTIERO - SANZIONI**

---

Qualora il Comune accerti una qualunque simulazione di atti o fatti, per conseguire l'immissione di bestiame forestiero al godimento dei pascoli comunali non consentirà l'immissione al pascolo.

Qualora tale bestiame fosse già introdotto, il responsabile provvederà a farlo allontanare immediatamente anche con la forza pubblica, provvedendo all'applicazione di non meno del triplo e non oltre il quintuplo del corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 5, a colui che ha immesso il bestiame al pascolo, oltre alle sanzioni di legge.

### **Articolo 23**

#### **CONTROLLI**

## **Comune di Gairo - Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche**

---

Gli organi competenti potranno controllare in qualsiasi momento e con tutti i mezzi a loro disposizione l'esattezza, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta.

All'uopo l'addetto incaricherà le guardie campestri e i componenti della compagnia barracellare se esistente che dovranno provvedere al conteggio in loco di tutto il bestiame esistente nel territorio comunale, curerà la formazione di apposita lista di carico da trasmettersi all'esattore per la riscossione.

Se gli agenti preposti alla sorveglianza dei terreni comunali nei giri di perlustrazione e di controllo rileveranno che qualche pastore tenga al pascolo un numero di capi superiore a quello denunciato all'ufficio comunale dovranno elevare verbale di contravvenzione ed i contravventori per ogni capo di bestiame trovato in più, pagheranno un corrispettivo triplo da iscriversi nel ruolo, salvo in tutti i casi la eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Se dopo la prima denuncia, il richiedente necessita di introdurre al pascolo altro bestiame, deve fare la denuncia suppletiva nei modi stabiliti dall'art. 17, sempre che, per quanto riguarda il pascolo, il carico di bestiame già immesso lo consenta, non è dovuta alcuna denuncia qualora i capi di bestiame aumentino non più del 10% con nascite avutesi col proprio bestiame rispetto alla quantità originariamente ammessa.

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità previste dall'articolo precedente.

Contravvenendo, il comunista sarà soggetto ad una penalità pari a quella stabilita dall'articolo precedente.

### **Articolo 24**

#### **SEQUESTRO DEL BESTIAME**

Nel caso in cui gli agenti preposti alla sorveglianza dei terreni comunali, durante i giri di perlustrazione e di controllo accertino l'esistenza di bestiame sciolto al pascolo nei terreni comunali, e si ignori la proprietà, sarà sequestrato qualora nessuno ne rivendichi la proprietà e sarà venduto ad asta pubblica con pubblico incanto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile per le cose smarrite e delle leggi per la vendita delle cose dello Stato. Identico procedimento si seguirà nel caso in cui si rileveranno suini di al pascolo brado non autorizzato.

Nel caso in cui si accertano suini privi del filo di ferro al grugno, gli agenti di cui sopra dovranno elevare verbale di contravvenzione e i contravventori verranno puniti con una ammenda pari a € 30,00 a capo salvo la eventuale denuncia alla Autorità Giudiziaria.

---

## **TITOLO II**

### **COLTURE AGRARIE E ATTIVITA' CONNESSE**

#### **Articolo 25**

#### **BENEFICIARI**

Tutti i residenti nel comune di Gairo possono fruire dei terreni comunali per coltura agraria

Possono, altresì, in via eccezionale, fruire dei terreni comunali per coltura agraria i cittadini di Cardedu che siano inseriti negli elenchi degli aventi diritto alla ricostruzione della propria abitazione di cui

## **Comune di Gairo - Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche**

---

alla L.R. 14/99 ed a condizione che stiano già utilizzando i terreni in oggetto coltivando o curando le coltivazioni già eseguite in passato..

Le concessioni ad uso orto familiare hanno durata biennale.

### **Articolo 26**

#### **PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE ISTANZE**

L'istanza, oltre le generalità complete del richiedente, dovrà contenere l'indicazione della specie della coltivazione che si intende effettuare, nonché la designazione precisa del punto che si desidera coltivare.

Chiunque intenda chiedere in fitto terreni comunali ad uso orto familiare dovrà inoltrare istanza al Comune entro il mese di Aprile di ciascun anno. A ciascun richiedente potrà essere assegnata un'area avente una superficie massima di mq. 300 (trecento) aumentabile di mq. 50 (cinquanta) per ogni componente il nucleo familiare con un massimo di mq. 500 (cinquecento). Non potranno essere rilasciate più concessioni ai componenti di uno stesso nucleo familiare.

### **Articolo 27**

#### **DIRITTO E REVOCA DI COLTURA**

Il concessionario è tenuto a coltivare il lotto assegnato per tutta la durata della concessione. L'amministrazione si riserva la facoltà di revoca qualora il terreno concesso rimanga incolto per un periodo superiore ad anni uno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo.

### **Articolo 28**

#### **ESECUZIONE DELLE RICHIESTE**

Il Dirigente o il Responsabile dell'ufficio preposto alle concessioni in argomento provvederà all'esame delle domande e alla conseguente assegnazione del terreno.

### **Articolo 29**

#### **ONERI**

---

I corrispettivi dovuti, da riscuotersi dall'esattore comunale a mezzo di ruolo, vengono fissati dalla Giunta Municipale a mezzo di apposita tariffa e sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 34 del presente regolamento.

### **Articolo 30**

#### **RISPETTO VINCOLI**

Nella coltivazione dei terreni gravati da uso civico dovranno sempre osservarsi le disposizioni sul vincolo forestale o idrogeologico e tali terreni non potranno concedersi a colture se non dietro autorizzazione della competente autorità forestale.

Nei terreni rimboschiti, la coltura agraria è vietata in modo assoluto.

**TITOLO III**

**DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI**

**Articolo 31**

**REALIZZAZIONE OPERE - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

Nei terreni gravati da uso civico, a richiesta degli interessati, potranno essere rilasciate delle concessioni per:

1. attività agricole e connesse, ivi comprese quelle agrituristiche;
2. attività zootecniche e attività di trasformazione connesse;
3. attività turistiche
4. attività forestale

Coloro che intendano ottenere la concessione di cui al comma 1, dovranno risultare iscritti all'anagrafe regionale degli imprenditori agricoli (eccezione fatta per i soggetti originariamente destinatari di enfiteusi) ed essere in regola con i versamenti previdenziali, fatte salve le diverse disposizioni normative in materia di attività turistiche.

Nelle aree oggetto delle concessioni di cui sopra, gli interessati possono essere autorizzati ad effettuare tutte le opere necessarie all'esercizio dell'attività esercitata.

Chiunque intenda ottenere una concessione per la realizzazione di un'opera su terreni gravati da uso civico, deve presentare apposita istanza in bollo e allegare la seguente documentazione:

1. planimetria in scala catastale (1 : 2.000 o 1 : 4.000) con esatta ubicazione delle opere da realizzare;
2. corografia in scala 1 : 10.000 o 1 : 25.000;
3. progetto redatto da tecnico abilitato;
4. relazione tecnica redatta da professionista abilitato in materie agrarie o zootecniche.

Gli eventuali elaborati progettuali potranno subire modificazioni da parte dell'ente circa la tipologia costruttiva, senza oneri eccessivi di realizzazione.

L'Organo competente nell'esaminare la richiesta di concessione terrà conto dei parametri stabiliti dalla vigente normativa.

Le opere dovranno essere realizzate con rivestimento che rispecchi la morfologia dei luoghi.

---

Le suddette infrastrutture dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e di tutela ambientale.

Qualora il concessionario cessi l'attività o vengano comunque a mancare i requisiti previsti dal presente regolamento, la concessione viene revocata e le infrastrutture eventualmente esistenti entreranno a far parte del demanio civico e costituiranno patrimonio della collettività Gairese.

Alla scadenza della concessione le opere esistenti entreranno a far parte del demanio civico e potranno formare oggetto di concessione in favore di coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nel rispetto delle norme del regolamento d'uso dei fabbricati rurali comunali, con diritto di precedenza da parte di chi ha effettuato la realizzazione dell'opera.

## **Comune di Gairo - Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche**

---

Le aree concesse non sono cedibili a terzi ad esclusione dei componenti del nucleo familiare del concessionario, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, sempre che abbia le condizioni soggettive previste per il titolare; ogni patto contrario è nullo.

Le prescrizioni dell'art. 31 non si applicano ai soggetti originariamente destinatari di enfiteusi che utilizzano i terreni concessi per gli scopi per cui vennero stipulati i contratti.

### **Articolo 32**

#### **SUPERFICI CONCEDIBILI**

Ogni cittadino non può essere titolare di un diritto di concessione superiore a Ha 05.00.00 fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma II per le concessioni di terreni ad uso orto familiare.

In caso di società, associazioni o cooperative il limite massimo di cui al comma precedente è riferito a ciascun socio o associato, con il limite massimo di Ha 15.00.00 per ciascun ente collettivo.

### **Articolo 33**

#### **MODALITÀ DI RISCOSSIONE**

La riscossione del corrispettivo sarà effettuata con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 a mezzo di liste di carico.

A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di legge.

Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto a risarcimenti di sorta; ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale, essi saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo.

Le partite inferiori a € 100,00 verranno rimosse in unica soluzione alla prima scadenza.

### **Articolo 34**

#### **COMMISSIONE USI CIVICI**

La Commissione richiamata nei vari articoli del presente regolamento è così composta:

1. il Sindaco o un suo delegato in qualità di Presidente;
2. un rappresentante della maggioranza consiliare;
3. un rappresentante della minoranza consiliare;
4. un esperto iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali nominato dall'Amministrazione comunale.

I membri di cui ai punti 2 e 3 vengono designati dal Consiglio Comunale.

I rappresentanti della maggioranza e della minoranza potranno essere scelti al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale nomina i rappresentanti di cui al n. 4 del comma I ed un segretario da scegliere fra il personale dipendente di qualifica non inferiore alla B3, nonché i membri di cui al comma successivo.

La Giunta Comunale nomina una consulta di cinque cittadini residenti nel comune, appartenenti alle diverse categorie produttive; verranno convocati una volta l'anno e avranno comunque solo ed esclusivamente funzioni propositive e consultive.

**Articolo 35**

**FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti in prima convocazione e con la presenza della metà dei componenti in seconda convocazione. Le decisioni sono valide con l'approvazione della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

**TITOLO IV**

**GODIMENTO DELLE ACQUE NON PUBBLICHE**

**Articolo 36**

**DISCIPLINA**

Il Comune ed i concessionari di terreni gravati da uso civico attraversati da corsi d'acqua non pubblica di proprietà comunale dovranno attenersi alle disposizioni del codice civile, in quanto applicabili, salve le disposizioni di legge speciale sulle acque pubbliche e sotterranee e sulle opere idrauliche.

Sono fatte salve le norme di tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti e delle altre acque pubbliche;

**Articolo 37**

**CONTROVERSIE**

Se sorge controversia per l'uso di acqua non pubblica comunale, il Comune valuterà l'interesse dei singoli richiedenti nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura e all'industria dall'uso cui l'acqua è destinata o si vuole destinare.

Il Comune, per conciliare gli interessi all'uso delle acque non pubbliche, può farsi anche promotore della costituzione di consorzi volontari o coattivi.

**Articolo 38**

---

**TARIFFE**

Una speciale tariffa, istituita dal Consiglio Comunale, stabilisce il corrispettivo dovuto al Comune per l'uso di acque non pubbliche comunali e che varia in relazione all'uso cui l'acqua viene destinata.

I concessionari del godimento in natura dei terreni gravati da uso civico possono essere assoggettati al pagamento di altro corrispettivo per l'uso dell'acqua che attraversa i terreni stessi.

**TITOLO V**

**LEGNATICO**

**Articolo 39**

**CONCESSIONI**

La concessione all'approvvigionamento della legna è limitata ai soli bisogni dei richiedenti che verranno accertati dal Comune.

E' assolutamente vietato di farne commercio nonché di asportare prodotti boschivi dai terreni gravati da uso civico.

L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda di € 516,00 oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti esportati, salva l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria per furto.

**Articolo 40**

**AUTORIZZAZIONI**

Per ottenere l'autorizzazione al taglio delle piante e al ritiro della legna dovranno essere presentate regolari domande al Comune indicando il luogo ed il numero delle piante.

Dette piante non potranno, comunque, tagliarsi se non dopo aver sentito l'autorità forestale.

L'assegnazione del legname per uso industriale e per attrezzi agricoli potrà essere concessa previa domanda degli interessati e sentita l'autorità forestale che stabilirà caso per caso le modalità del taglio ed il prezzo da corrispondere al Comune.

La concessione per usi domestici dovrà essere fatta esclusivamente in una zona unica previamente stabilita dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione, sentita l'autorità forestale, che provvederà a delimitare la zona con apposito verbale.

**Articolo 41**

**INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO**

Ogni nucleo familiare, così come individuato dall'ufficio anagrafe, potrà usufruire di un trattore di legna all'anno pari a circa 6 ms (metri steri), sempre che si individui un soprassuolo che possa soddisfare il fabbisogno dell'intera popolazione per anno.

**Articolo 42**

**CORRISPETTIVO LEGNATICO**

Il corrispettivo per la legna sarà stabilito dalla Giunta Municipale con apposita tariffa.

Il Comune può effettuare direttamente il taglio e la vendita della legna; il prezzo che verrà stabilito dalla Giunta Municipale non potrà essere superiore alla spesa che il Comune dovrà sostenere per il taglio (comprensivo anche degli eventuali oneri diretti ed indiretti per il personale) e il trasporto della legna.

**Articolo 43**

**DIVIETI**

## **Comune di Gairo - Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche**

---

È vietato il taglio e lo sfrondamento di piante o parte di piante esistenti nei territori gravati da uso civico, eccezione fatta per tagli limitati alla mera pulizia e tenuta del fondo ancora destinato alla coltura agricola a cura dei soli soggetti originariamente destinatari di enfiteusi e previa autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato e del Comune di Gairo;

È altresì vietato appropriarsi delle piante deperite o abbattute dal vento, dalla neve o da altri eventi calamitosi senza la preventiva autorizzazione del Comune e il nulla osta del Corpo Forestale.

È vietato rigorosamente il taglio di essenze arboree utilizzabili per il riparo del bestiame nei mesi invernali ed estivi per un raggio di metri duecento dal centro aziendale.

Il Sindaco può, nelle annate di eccezionale penuria di pascolo, sentito il parere dell'autorità forestale che ne detterà le norme e la estensione, consentire, nei boschi non vincolati, la potatura di piante verdi per alimentare il bestiame.

### **TITOLO VI**

#### **ALTRI USI**

##### **Articolo 44**

#### **GHIANDATICO**

L'abbacchiamento delle ghiande nei boschi comunali è vietato ed è proibito raccogliere ghiande nelle vicinanze degli ovili per un raggio di metri cento.

Si osservano le disposizioni compatibili previste negli altri titoli del presente regolamento in merito agli usi, le concessioni, le violazioni e le sanzioni.

##### **Articolo 45**

#### **CACCIA E PESCA**

I diritti civici di caccia e di pesca, qualora incompatibili con la tutela di specifiche popolazioni faunistiche al di fuori di aree protette, possono essere ridotti o sospesi.

L'incompatibilità deve essere valutata dalla Regione su istanza di chiunque vi abbia interesse. La Regione provvede con decreto.

---

Eventuali abbattimenti selettivi, da effettuare a norma delle leggi n. 97/1994, vengono effettuati da cacciatori residenti nel comune con la sorveglianza degli appartenenti al corpo forestale, previa regolare autorizzazione da parte delle autorità competenti.

##### **Articolo 46**

#### **CAVE**

L'apertura di cave di pietra, sabbia ed altro materiale è disciplinata dalla L.R. 7 giugno 1989 n. 30

#### **DISPOSIZIONI FINALI**



**Articolo 47**

**LIMITAZIONI**

Il Sindaco, in ogni tempo, può emettere delle ordinanze allo scopo di frenare abusi e reprimere frodi.

**Articolo 48**

**ORGANI DI CONTROLLO E RIMEDI CONTRO GLI ABUSI**

Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni gravati da uso civico, le guardie forestali, la compagnia barracellare e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare il presente regolamento.

Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene stabilite dal presente regolamento ma altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.

**Articolo 49**

**ADEMPIMENTI DEI FUNZIONARI**

Il Dirigente o il Responsabile si riserva il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni facenti parte del demanio civico, o per coloro che non paghino l'eventuale canone stabilito dalla Giunta Comunale, eccezione fatta per i soggetti originariamente destinatari di enfiteusi che ancora coltivano i fondi loro assegnati e solo sino al momento della regolarizzazione dell'attuale situazione.

In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né potrà pretendere alcunché in relazione ai lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.

Il concessionario, anche in caso di revoca della concessione, sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno agrario in corso, salve le maggiori penalità contemplate nel presente regolamento.

**Articolo 50**

**RISOLUZIONE CONTROVERSIE**

Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

**Articolo 51**

**SANZIONI**

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 300,00 (trecento).

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

## **Comune di Gairo - Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche**

---

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, sulla base della documentazione in atti. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

### **Articolo 52**

#### **NORMA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le vigenti leggi in materia e le norme di polizia forestale.

### **Articolo 53**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del regolamento medesimo è divenuta esecutiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 12/1994.